



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class.: 34.43.01/ 8.4.31 /2021/ SSPNRR

A

Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V - Sistemi di valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

E.p.c. a

Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Soprintendenza archeologica,
belle arti e paesaggio
per le province di Brindisi e Lecce
sabap-br-le@pec.cultura.gov.it

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio
archeologico della DG ABAP

Servizio III - Tutela del patrimonio storico,
artistico e architettonico della DG ABAP

Regione Puglia,
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche,
Ecologia e Paesaggio Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio V.I.A. e VINCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: **[ID: 8261]** Progetto di un impianto agrovoltaico, denominato "Cluster AEPV11", della potenza pari a 14,40 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Brindisi (BR).

Proponente: Columns Energy S.p.A.

Procedura: VIA nell'ambito PNIEC-PNRR ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR.



VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’* e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il *“riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”*;

VISTO l’art. 4, comma 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”*, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”*;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante *“Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208”* registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto *“Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208”* – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di *“Ministero per i beni e le attività culturali”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”* (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle*



funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020 e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

VISTO l’articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione prima in “*Ministero della transizione ecologica*” e recentemente con il D.L. 173/2022, in “*Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica*” e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in “*Ministero della Cultura*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

CONSIDERATO che, anche in riferimento al progetto in argomento, l’art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», ha stabilito che “*La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale [...]. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti*”. **Pertanto in relazione al procedimento in oggetto**, a seguito delle citate nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura **la competenza è trasferita** dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio **alla Soprintendenza Speciale per il PNRR**;

VISTO il Decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.lgs. 152/2006;

VISTO il D.P.C.M. 01 luglio 2022, con il quale è stato attribuito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di Soprintendente Speciale per il PNRR, nonché visto il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

CONSIDERATO che la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. 146064 del 22.11.2022, ha comunicato a questa Amministrazione di aver ricevuto, con riguardo all’intervento in argomento, istanza per il rilascio del provvedimento di VIA, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 152/2006. Tale istanza è stata trasmessa dalla Società Columns Energy S.p.A. con nota prot. n.202203AEPV11 del 30.03.2022, acquisita al prot. MiTE-42232 in data 01/04/2022, perfezionata in ultimo con nota acquisita al prot. MiTE-143342 del 17.10.2022. Con la stessa nota prot. 146064 del



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it

22.11.2022 il MASE ha comunicato altresì la procedibilità dell'istanza pubblicazione della documentazione di progetto sul sito web ministeriale all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8582/12654>;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, con nota prot. 6045 del 24.11.2022, ha chiesto alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce ed ai Servizi II e III di questa DG ABAP di comunicare le proprie valutazioni di competenza sull'intervento in oggetto o l'eventuale carenza della documentazione pervenuta;

CONSIDERATO che la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, con nota prot. 8801 del 31.05.2023, acquisita da questo Ufficio al prot. 10236 del 07.06.2023, valutata tutta la documentazione relativa all'intervento in oggetto, pervenuta e pubblicata nel portale istituzionale del MASE, ha inviato il proprio contributo istruttorio endoprocedimentale nel quale *“esprime parere non favorevole”* alla realizzazione del previsto intervento;

CONSIDERATO quanto comunicato dal Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota endoprocedimentale, prot. 10931-I del 14.06.2023, nella quale, si *“concorda con la Soprintendenza territorialmente competente nel ritenere che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori culturali e paesaggistici dell'area interessata”*;

VISTO quanto comunicato dal Servizio III - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con la nota endoprocedimentale, prot. 10784-I del 13.06.2023, nella quale si prende atto delle criticità evidenziate della Soprintendenza ABAP e si *“comunica che non si ravvisano aspetti di specifica competenza del Servizio III”*, in quanto nell'area di intervento non sono direttamente interferiti beni architettonici tutelati ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. n. 42/2004;

A conclusione dell'istruttoria, in relazione della procedura in oggetto, esaminata la documentazione progettuale trasmessa dalla Società Columns Energy S.p.A., tutta la ulteriore documentazione pubblicata nel sito dedicato del MASE, comprese le integrazioni, le osservazioni ed i pareri di altri enti, tenuto conto e in gran parte fatto proprio da questa Soprintendenza Speciale del parere endoprocedimentale della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce sopra citato e considerati i contributi istruttori sopra indicati dei Servizi II e III della DG ABAP,

questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, esprime il seguente parere

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le presenti valutazioni sono redatte secondo quanto previsto dalla seguente normativa:

- *Costituzione della Repubblica Italiana - Art. 9;*
- *Convenzione Europea del Paesaggio del 19.07.2000;*
- *D.lgs. N. 42/2004, Codice dei beni Culturali e del Paesaggio.*
- *D.lgs. n.152/2006, Norme in materia ambientale.*
- *D.lgs. n. 387/2003, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.*
- *D.M. 10.09.2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, MiSE*
- *Regolamento Attuativo del DM 10.09.2010 Regione Puglia n. 24 del 30.12.2010, Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia.*
- *D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012, Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella valutazione di impatto ambientale.*



- D.D. n. 162 del 06.06.2014, *Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio.*
- Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR), in particolare gli *Obiettivi di qualità* e lo *Scenario Strategico* delle Schede d'Ambito che interessano l'area di progetto, *Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi* delle Linee Guida impianti FER del PPTR (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2).
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità degli interventi proposti*, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del *Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. n. 42 del 22.01.2004.*
- *Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici*, MiTE Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento Energia, giugno 2022
- Circolare n. 5/2010 della DG PBAAC e Circolare n. 11/2022 della DG ABAP – SS PNRR
- D.P.C.M. 14 febbraio 2022 con riferimento alla VIAP per la verifica preventiva di interesse archeologico, Circolare n 29/2022 e Circolare n 53/2022 della DG ABAP – SS PNRR
- Legge n. 41 del 21 aprile 2023, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative*
- Circolare n 32/2023 del 12/07/2023 della DG PBAAC – SS PNRR con oggetto *Decreto legislativo 31 marzo 2023, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico (VIAP).

Le presenti valutazioni sono redatte secondo quanto previsto dalla normativa sopra indicata, tenendo il particolare conto la corrispondenza dell'intervento con gli *Obiettivi di qualità e Scenario Strategico* delle Schede d'Ambito del PPTR che interessano l'area (*La campagna brindisina* e la Figura territoriale della *Campagna irrigua della piana brindisina*) e gli Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi delle Linee Guida impianti FER del PPTR (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2) e Parte Seconda e parte Terza del D.lgs. n.42/2004 per gli aspetti inerenti i beni culturali (architettonici e archeologici) e paesaggistici per quanto applicabili. **Aspetti normativi e di indirizzo che perseguono finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione del paesaggio pugliese.**

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Si premette che la pianificazione energetica nazionale e regionale persegue finalità generali di temperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e del paesaggio e di conservazione delle risorse naturali e culturali, in un quadro di equilibrio fra regioni, anche tenendo conto della notevole convenienza, in termini di efficienza energetica, di accorciare la lunghezza dei cavidotti ovvero la distanza tra i siti di produzione energetica e i siti di utilizzo.

Il **“Rapporto statistico GSE 2021 – Solare Fotovoltaico - Energie da fonti rinnovabili in Italia”** elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 D.lgs. n. 28/2011 pubblicato a Maggio 2022 **fa emergere che**, in termini assoluti, alla fine del 2021 **la Regione con la maggiore potenza fotovoltaica installata in Italia è la Puglia** con poco meno di 3GW, il 13% del totale nazionale, seguita dalla Lombardia (11,7 %) ed Emilia Romagna (circa il 10%), la Regione Puglia però è interessata da un alto numero di impianti realizzati di grande dimensione sia per il solare fotovoltaico che per gli impianti eolici.



Nei primi 3 mesi del 2023 è proseguito il trend di crescita sostenuta del comparto fotovoltaico osservato nel corso del 2022. Al 31 marzo, in particolare, risultano in esercizio in Italia circa 1.329.000 impianti (+8,4% rispetto alla fine del 2022), per una potenza complessiva superiore a 26 GW (poco meno di 1,1 GW incrementali rispetto alla fine del 2022, per una variazione pari a +4,4%), mentre la produzione lorda del trimestre, pari a 5.587 GWh, è aumentata del 4,4% rispetto allo stesso periodo del 2022 (*Statistiche Trimestrali sul Settore Fotovoltaico in Italia* dati al 31 marzo 2023)

La Puglia è il territorio nazionale con la maggiore Superficie Lorda Occupata dagli impianti a terra per Regione con riferimento ai dati dal 31 marzo 2023.

Tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale circa gli impatti diretti e cumulativi che l'impianto proposto è destinato a generare, nonché **la verifica delle interferenze degli stessi sull'intero sistema culturale**, già fortemente compromesso dagli impianti FER già installati, autorizzati ed in corso di autorizzazione.

Così come fondamentale risulta valutare, vista la grande diffusione territoriale degli impianti FER soprattutto in aree agricole, **i presupposti delle scelte localizzative e le analisi sulle alternative** proposte dal proponente.

Giova osservare che **il quadro di riferimento in merito ai criteri localizzativi**, per la regione Puglia è dato anche in base al **Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24**, Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, "*Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*", recante **l'individuazione di aree e siti non idonei** alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio Regionale, come in seguito meglio espresso.

Sempre in merito alla valutazione delle scelte localizzative e agli obiettivi strategici delle politiche comunitarie e nazionali per lo sviluppo e la tutela delle aree agricole, **è necessario osservare che Il Piano strategico della Politica Agricola Comune PAC (PSP) 2023-2027, rimanda a specifiche indicazioni ed obiettivi di sviluppo e tutela agricola**, sia dal punto di vista economico che ambientale **e di tutela del paesaggio agrario.**

Nei principali obiettivi strategici della PAC 2023-2027 si evidenzia nella dichiarazione strategica del documento, **come obiettivo chiave**, tra gli altri "*(...) contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi. (...) Il documento affronta il tema della biodiversità all'interno dell'UE, con particolare attenzione ai legami con il paesaggio agricolo e gli elementi caratteristici del paesaggio. Partendo da questa tematica presenta alcuni dei cambiamenti necessari nel settore agricolo, illustra gli strumenti pertinenti della PAC attualmente a disposizione e solleva questioni fondamentali riguardo allo sviluppo futuro della PAC*".

Le aree rurali italiane sono patrimonio di diversità da salvaguardare e valorizzare. Il legame dei nostri prodotti alimentari con il territorio, i paesaggi tradizionali, il patrimonio naturale e culturale rappresentano un valore non solo per la competitività del settore, ma anche per la tenuta socio economica del territorio. **"per il raggiungimento di questi obiettivi, il PSP si propone di sostenere (...) misure specifiche di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali, con particolare attenzione a quelli storici e tradizionali"** (Cfr. *Relazione sul Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia*).

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO E DESCRIZIONE SINTETICA DELL'IMPIANTO

Il progetto in argomento prevede la realizzazione di un impianto agrovoltaiico denominato "CLUSTER AEPV11" e delle opere e infrastrutture connesse alla RTN, con potenza nominale pari a 14.000 Kwn e potenza di picco pari a 14.404,5 Kwp.



L'impianto in progetto, comprensivo della propria linea di connessione, verrà realizzato su aree agricole nel territorio di Brindisi (BR). Il progetto dell'impianto è il risultato, in termini progettuali, della convivenza tra un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica e un impianto di produzione agricola all'interno dello stesso progetto e sulle stesse aree.

I due impianti, fotovoltaico e agricolo, nella proposta presentata, si fondono in un unico intervento composito, meglio caratterizzato e descritto all'interno nelle documentazioni specialistiche del "Piano Colturale" e della "Relazione descrittiva del Progetto Agricolo" sviluppandosi sia all'interno che all'esterno dell'area recintata di installazione impiantistica fotovoltaica e interessando l'intera area di impianto per tutto il corso della vita di quest'ultimo (cfr. elab. *Relazione Descrittiva*).

L'impianto si articola in 5 lotti per una superficie complessiva di **187.142 mq**, con un cavidotto interrato che si sviluppa per una lunghezza di circa 6,5 Km, opere complementari di rete e accessorie di seguito meglio descritte, tutte **su aree individuate e tipizzate come Zona Agricola E nel PRG** del Comune di Brindisi.

Il PRG comunale è adeguato al PUTT/p e di conseguenza anche **la disciplina dell'area E agricola** come riportato nell'art 48 delle NTA di PRG. (vedi anche art 100 NTA del PPTR). Il PUTT/p è "Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio" (PUTT/p), che (...), disciplina i processi di trasformazione fisica e l'uso del territorio allo scopo di: tutelarne l'identità storica e culturale, rendere compatibili la qualità del paesaggio, delle sue componenti strutturanti, e il suo uso sociale, promuovere la salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali."

All'art 48 delle NTA sono riportate le "Norme particolari per la zona E, co 1) La zona E comprende le parti del territorio attualmente destinate ad usi agricoli, per le quali il piano si propone l'obiettivo della tutela e conservazione delle caratteristiche naturali e paesaggistiche, da attuarsi mediante il mantenimento e la ricostruzione di attività agricole compatibili con l'obiettivo medesimo (...)".

Nel merito si riscontra anche quanto riportato ed espresso con parere dalla IX – Ripartizione Assetto del Territorio - Sezione Urbanistica della Città di Brindisi alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali e alla Commissione PNIEC-PNRR, nota prot. MiTE-165522 del 30.12.2022, per la compatibilità dell'intervento con la pianificazione e la tutela del suolo agricolo comunale.

L'impianto di produzione fotovoltaica si compone dunque in 5 lotti funzionali, delle Stazioni di Utenza e Zona di Ampliamento SE in località Brindisi *Pignicelle*:

- Lotto 1 con 19.230 mq di superficie agricola coinvolta;
- Lotto 2 con 97.330 mq di superficie agricola coinvolta;
- Lotto 3 con 29.178 mq di superficie agricola coinvolta;
- Lotto 4 con 31.515 mq di superficie agricola coinvolta;
- Lotto 5 con 9.889 mq di superficie agricola coinvolta.

Ognuno dei lotti converge in un'unica linea di connessione interrata, l'impianto sarà collegato in antenna a 150 kV con il futuro ampliamento della S.E. della RTN 380/150 kV di Brindisi *Pignicelle*.

In ogni lotto sono previste Cabine prefabbricate di rete, 19 in totale: 3 cabine nel Lotto 1; 7 cabine nel Lotto 2; 3 cabine nei Lotti 3-4 e 5.

Inoltre sono previste opere per:


- Stazione di Utenza S.U. di 18.993,8 mq – Comune di Brindisi
- Ampliamento S.E. Brindisi *Pignicelle* con Superficie Ampliamento S.E. 9.558,3 mq

Gli impianti captanti fotovoltaici saranno del tipo ad inseguimento solare monoassiale. Per l'intervento in oggetto saranno installati complessivamente **21.825 pannelli fotovoltaici** del tipo *TITAN* in silicio monocristallino **che raggiungono**, variando nel corso della giornata, **la massima altezza di 2,56 metri e una minima dal suolo di 0,50 mt.**



Le strutture di sostegno saranno del tipo 1V30 e 1V25 in configurazione *portrait*. Il collegamento tra i moduli fotovoltaici e le cabine di consegna avverrà attraverso idonee linee interrato lungo la viabilità interna dei campi. Il progetto prevede l'utilizzo di moduli fotovoltaici alloggiati su apposite strutture di sostegno denominate *tracker*.

I *tracker* saranno realizzati in acciaio da costruzione, con la maggior parte dei componenti zincati a caldo e fissati al terreno tramite pali infissi direttamente, con la tecnica della battitura, con profondità medie di infissione di circa 1,70 mt, si segnala tuttavia che in fase esecutiva tale valore è suscettibile di incremento non trascurabile, in base ai calcoli strutturali e alle portanze effettive delle strutture tenendo conto delle caratteristiche del terreno, sicuramente eterogenee, vista la distribuzioni in lotti anche molto distanti tra loro. I *tracker* sono disposti lungo l'asse N-S, permettendo così ai moduli di trovarsi sempre in posizione perpendicolare alla direzione di incidenza del raggio solare. L'angolo massimo di *tilt* delle strutture è previsto di 60° e la distanza tra le file è pari a 4,70 mt tra i pali, la distanza minima tra i pannelli in posizione orizzontale si riduce a 2,30 mt. (cfr. imm. elab. *Relazione Descrittiva*).



Le strutture di sostegno da 30 pannelli avranno dimensioni di 39,76 m x 2,384 m e 19,68 m x 2,384 m e ospiteranno dai 30 ai 15 pannelli fotovoltaici ciascuna.

Oltre al sistema impiantistico di captazione e rete di connessione fanno parte del progetto:

- la viabilità di servizio interna ai lotti;
- il sistema di illuminazione e videosorveglianza;
- le cabine elettriche di campo;
- la delimitazione e recinzione dei lotti con rete metallica a maglia con paletti metallici infissi nel terreno attraverso fori trivellati; l'installazione di cancelli carrabili in corrispondenza degli ingressi carrabili della viabilità di servizio.

La viabilità di servizio interna ai lotti è sarà in granulato misto stabilizzato e rullato. La viabilità carrabile (largh. media 4m) si svilupperà dagli ingressi del campo ai vari cabinati di servizio.

Sistema di illuminazione e videosorveglianza. L'intervento prevede un sistema integrato di corpi illuminanti, attivi solo per gli interventi di manutenzione, posti su pali metallici e distribuiti lungo il confine dei lotti d'impianto, alti 6 mt. Non sono previsti in questa fase progettuale sistemi di illuminazione a luce fissa. L'impianto di video sorveglianza è costituito da telecamere installate sugli stessi pali del sistema illuminante.

Le cabine elettriche di campo sono in genere previste del tipo prefabbricato in cemento armato vibrato e messe in opera con pannellature anch'esse prefabbricate, comprensive di vasca di fondazione. Per l'impianto, inoltre è prevista la realizzazione dei seguenti edifici (cfr. elab. *Relazione Descrittiva*):

- **Edificio integrato** "Comandi e Servizi Ausiliari" formato da un corpo di dimensioni in pianta circa 25 x 13 m ed altezza fuori terra di circa 4,65 m, destinato a contenere i quadri di comando e controllo della



stazione, gli apparati di teleoperazione e i vettori, gli uffici ed i servizi per il personale di manutenzione, le batterie, i quadri M.T. e B.T. in c.c. e c.a. per l'alimentazione dei servizi ausiliari ed il gruppo elettrogeno d'emergenza.

- **Edificio per punti di consegna MT e TLC** che sarà destinato ad ospitare i quadri delle dimensioni in pianta di circa 18,00 x 3,00 m con altezza 3,20 m.
- **Chioschi per apparecchiature elettriche:** sono previsti n. 4 chioschi destinati ad ospitare i quadri di protezione, comando e controllo periferici; avranno pianta rettangolare con dimensioni esterne di circa 2,40 x 4,80 m ed altezza da terra di 3,20 m. La struttura sarà di tipo prefabbricato con pannellature coibentate in lamiera zincata e pre-verniciata.

Inoltre sono previsti:

Generatori fotovoltaici (Lotto_1, Lotto_2, Lotto_3, Lotto_4, Lotto_5); Cavidotto interrato di connessione dei generatori fotovoltaici alla stazione di elevazione MT/AT della lunghezza di circa 6.544 m; stazione di elevazione MT/AT; Linea di connessione dalla Stazione di elevazione alla SE Brindisi di 1.550 m circa.

Delimitazione e recinzione dei lotti. Per garantire la sicurezza dell'impianto, l'area di pertinenza sarà delimitata da una recinzione metallica integrata da un impianto di allarme antintrusione e di videosorveglianza. La recinzione è prevista continua lungo il perimetro delle aree dei vari lotti d'impianto, con altezza media di 2,00 m, sarà a maglia larga di acciaio zincato.

Perimetralmente e affiancata alla recinzione è prevista una siepe a coltura super intensiva di uliveti di altezza superiore a quella della recinzione, in modo da mascherare la visibilità la stessa e dei lotti di impianto. In prossimità degli ingressi principali dei campi saranno predisposti dei cancelli metallici per gli automezzi con larghezza superiore ai 5 mt. La recinzione avrà uno stacco da terra di circa 30 cm, permettendo in questo modo il passaggio della piccola e media fauna selvatica

Il progetto agricolo. Si prevede a complemento dell'intervento un progetto agricolo all'interno dei vari lotti fotovoltaici e l'integrazione anche esterna ad essi.

Il progetto agricolo, da realizzarsi integrato e compatibile con la produzione elettrica, consiste fondamentalmente nella individuazione e conduzione agricola di due macro aree:

- **nuova piantumazione di 3.146 piante di ulivo** Favolosa Fs-17 in un'area esterna ai lotti di impianto che si estende fino alla recinzione, **da intendersi nel progetto quale barriera naturale per occultare le installazioni fotovoltaiche;**
- **la coltivazione** all'interno dei lotti di impianto **di orticole tra le file dei tracker**, nonché la creazione di strisce di impollinazione ai piedi delle strutture impiantistiche, sotto forma di siepi e distribuite lungo il perimetro dei lotti e in parte ai margini della viabilità esterna, come interventi di mitigazione e compensazione;
- **stalli** per uccelli sulle recinzioni, incremento dei cumuli di massi calcarei per protezione rettili, posizionamento di svariate arnie per le api e la realizzazione di una pozza d'acqua naturalistica.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

Il progetto in argomento prevede la realizzazione di un campo fotovoltaico di grande dimensione articolato e distribuito sul territorio in lotti anche molto distanti tra di loro, con le relative opere di connessione, in un contesto rurale molto ampio, prevalentemente pianeggiante e impegnando aree a destinazione agricola. Pertanto l'analisi che segue è distinta per le aree interessate dall'estensione dell'impianto, per le aree coinvolte e per quelle interessate dal sedime del cavidotto e dalle altre opere di infrastrutturazione, connessione e mitigazione.

1.1 BENI PAESAGGISTICI



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it

1.1a) RICOGNIZIONE BENI TUTELATI NELL'AREA DI INTERVENTO ai sensi degli artt. 134 c.1, lett. a) b) e c) e artt. 136, 142, 143 del D.lgs. 42/2004

Ai fini della verifica dei possibili impatti del progetto sull'ambiente e sul patrimonio culturale, si rileva che i **lotti impiantistici dell'intervento** e delle stazioni di rete/utenza:

- **non ricadono** nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 134 lett. a) (*Beni paesaggistici*) e dell'art. 136 (*Immobili e aree di notevole interesse pubblico*) del D.lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- **non ricadono** nella perimetrazione di aree di cui all'art. 134 lett. b) ed all'art. 142 (*Aree tutelate per legge*) del Codice;
- **non ricadono** nella perimetrazione di ulteriori immobili ed aree di cui all'art. 134 lett. c) ed all'art. 143 (*Piano Paesaggistico*).

Con riferimento all'art. 143, si specifica che in Puglia vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che disciplina tutto il territorio regionale.

Le opere per il cavidotto dell'impianto, interferiscono tuttavia con i seguenti Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP), individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e):

- **UCP delle Componenti Culturali e Insediative:** Area di Rispetto Masseria Gonella
- **UCP delle Componenti Idrologiche – Reticolo di connessione alla RER:** Canale Cillarese

Non vi sono ulteriori interferenze dirette tra l'intervento e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 dello stesso Decreto, fatta salva la relativa verifica da effettuare da parte dell'Ente competente.

Ai sensi degli artt. 135 e 143 del D.lgs. 42/2004, vige il PPTR della Regione Puglia, strumento di governo territoriale, **che prevede diversi livelli di tutela, nel quale sono separati gli aspetti di carattere conformativo** quali le *Prescrizioni* e le *Misure di salvaguardia* o le *Discipline d'uso*, **da quelli più generali volti ad indirizzare le trasformazioni territoriali in coerenza con gli obiettivi del piano stesso e del più ampio quadro normativo nazionale ed europeo** (quali in particolare gli *Indirizzi* e le *Direttive* e le *Normative d'uso*, nonché l'insieme delle *Linee Guida* regionali).

Il PPTR pertanto è cogente nell'insieme di tutte le sue parti e costituisce lo strumento mediante il quale si dà attuazione alle misure di tutela paesaggistica in ambito regionale previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

1.1b) INDICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA VIGENTI: PPTR

L'area vasta interessata dall'intervento, ricade negli Ambiti Territoriali de “La campagna brindisina” (allegato 5.9 al PPTR) in particolare interessando la **Figura Territoriale “Campagna irrigua della piana brindisina”**.

Per “**Figura Territoriale**” il PPTR **intende una entità territoriale riconoscibile** per la specificità dei caratteri morfotipologici che persistono nel processo storico di stratificazione di diversi cicli di territorializzazione. La rappresentazione cartografica di questi caratteri **ne interpreta sinteticamente l'identità ambientale**, territoriale e paesaggistica. **Il paesaggio della figura territoriale paesistica** viene descritto e rappresentato come **sintesi degli elementi patrimoniali**.



La suddetta **Figura** della “**Campagna irrigua della piana brindisina**” è **caratterizzata** dalla presenza di un paesaggio rurale connotato dalla diffusa presenza di reticoli di canali, spesso ramificati, che intercettano la trama agraria e contribuiscono a renderla variegata, **sia dal punto di vista morfologico che culturale**. Tuttavia la *Scheda d’Ambito* rileva la presenza elementi detrattori, tra i quali si segnalano le diverse forme di occupazione e trasformazione antropica dei corsi d’acqua.

(...) *L’ambito de “la campagna brindisina” è caratterizzato da un bassopiano irriguo con ampie superfici a seminativo, vigneto e oliveto. A causa della mancanza di evidenti e caratteristici segni morfologici e di limiti netti tra le colture, il perimetro dell’ambito si è attestato principalmente sui confini comunali. In particolare, a sud-est, sono stati esclusi dall’ambito i territori comunali che, pur appartenendo alla provincia di Brindisi, erano caratterizzati dalla presenza del pascolo roccioso, tipico del paesaggio del Tavoliere Salentino (...).*

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO DEL PPTR PER L’AMBITO E LA FIGURA TERRITORIALE DE LA CAMPAGNA IRRIGUA DELLA PIANA BRINDISINA

Per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale, espresse nell’Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR (elaborato serie 3.3.2 *Articolazione della Regione in Ambiti di Paesaggio e Figure Territoriali /12*), si rappresenta che l’area d’intervento appartenente **all’ambito paesaggistico “La campagna brindisina”** (allegato 5.9 al PPTR), **Figura Territoriale “Campagna irrigua della piana brindisina”** come segue:

“(…) 9. La piana di Brindisi è caratterizzata da un’ampia area sub-pianeggiante compresa tra le propaggini del banco calcareo delle Murge a Nord-Ovest e le deboli ondulazioni del Salento settentrionale a Sud. La struttura insediativa si sviluppa principalmente lungo tre assi: l’asse Taranto-Brindisi, che attraversa la piana in direzione Ovest-Est toccando i centri di Francavilla Fontana-Oria, Latiano e Mesagne, l’asse Taranto-Lecce, che devia verso sud intercettando i centri di Manduria e San Pancrazio e il doppio asse nordsud costituito dalla statale 613 e dall’attuale provinciale 81 che dividono la piana interna da quella costiera. Su questa triangolazione principale si inserisce la viabilità secondaria che, con rettilinei perpendicolari, taglia la piana da lato a lato intercettando i centri interni. Il paesaggio prevalente è caratterizzato da vasti campi di seminativo intervallati da boschi di ulivi, distese di vigneti e frutteti variopinti. La variabilità è data dai mutevoli assetti della trama agraria e dalla varietà di composizione e percentuale delle colture all’interno del patchwork agrario.

(…) La matrice paesaggistica è fortemente determinata dai segni della bonifica, delle suddivisioni agrarie e delle colture. Prevale una tessitura dei lotti di medie dimensioni articolata in trame regolari allineate sulle strade locali e sui canali di bonifica, ortogonalmente alla costa (...).”

“(…) Essendo questa una vasta area di transizione tra l’altopiano delle Murge e il Tavoliere Salentino è possibile riscontrare all’interno dei confini dell’ambito l’eco dei paesaggi limitrofi (...).”

“(…) 9.1. La campagna irrigua della piana brindisina La figura territoriale del brindisino (caso unico nell’articolazione in figure degli ambiti del PPTR) coincide con l’ambito di riferimento.

(…) La struttura paesaggistica della figura è determinata dalla natura pianeggiante del terreno, “un territorio in cui il vuoto diviene elemento emergente”, e la sua ampiezza permette di riconoscere alcune graduazioni ai confini con le altre figure territoriali (...).”

5.9 SEZ. A2 – Struttura Ecosistemico – Ambientale

DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE E CRITICITÀ

“(…) La forte pressione antropica esercitata dall’attività agricola intensiva e il notevole sviluppo industriale, legato alla produzione di energia, sia convenzionale che rinnovabile, sta determinando una forte perdita di aree agricole con compromissione degli agroecosistemi.



Il sistema di dune dell'area di Torre Guaceto, soprattutto ad ovest di Punta Penna Grossa, ha subito una forte erosione, soprattutto negli ultimi 30 anni, e attualmente in esso si osserva la frammentazione e la parziale sostituzione della copertura a ginepri con la vegetazione erbacea e perdita di biodiversità.

Il sistema di canali che alimenta le diverse aree umide costiere appare attualmente mal gestito dal punto di vista soprattutto naturalistico, con progressiva cementificazione degli argini e scarsa attenzione alla qualità delle acque sversate dagli impianti di depurazione.

L'intero ambito ospita uno dei poli produttivi di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica più importanti della regione Puglia e d'Italia. L'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU) (...)

CRITICITÀ

“(...) Le criticità maggiori per il territorio dell'ambito sono riconducibili in primo luogo alle pesanti infrastrutturazioni industriali e produttive, che, oltre ad aver comportato alti livelli di inquinamento, minacciano irreversibilmente la conservazione dei regimi idrici naturali e, insieme con il fenomeno della dispersione insediativa, della originalità dei luoghi. Gli stessi fenomeni di urbanizzazione, che interessano in particolar modo la costa, ne alterano i paesaggi rurali, minacciati anche dall'intensivizzazione di cui alcuni settori agricoli sono protagonisti (...)” (cfr. allegato 5.9 al PPTR).

In tale quadro di riferimento statutario e identitario che il piano paesaggistico rileva, **i lotti agricoli coinvolti dal progetto sono ubicati** a sud-ovest del **centro urbano di Brindisi** e a nord-est di **Mesagne**, a distanza rispettivamente di circa 3,5 km dal primo e 5 km dal secondo, di forma irregolare, destinati a seminativo, gli stessi sono costituiti da diversi appezzamenti distinti e non contigui (anche molto distanti tra loro), la cui accessibilità nel progetto è garantita dalla strada vicinale *Gonnella* e da vari tracciati interpoderali che arrivano in adiacenza ai lotti stessi, completata da una ulteriore e diversa rete stradale interna alle aree d'intervento.

Tali lotti, Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, con le opere accessorie e con il cavidotto interrato di connessione alla stazione di elevazione MT/AT sono inseriti in un ambito territoriale a vocazione prevalentemente agricola identificato come la porzione di territorio sita tra il sistema dei tracciati di percorrenza provinciale e territoriale:

- a nord dalla SS 7 - strada statale 7 Via Appia;
- ad ovest la SC 50;
- a est la SP 80 – ex statale 605 di Mesagne;
- a sud la SP 81 – Brindisi – Tutturano ex statale 102.

Le aree interessate dai lotti impiantistici confinano su tutti i fronti con altri lotti agricoli liberi, tranne il lotto 2 e un'appendice del lotto 1 a ovest, che confinano in parte con un altro campo fotovoltaico esistente.

Nell'area vasta riportata nel S.I.A. (entro il raggio di 3 km) si rileva la presenza di numerosi altri impianti FER da fonte fotovoltaica, anche di notevoli dimensioni, che hanno già comportato nell'ambito di paesaggio in oggetto un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola, soprattutto in aree prossime ad est dell'intervento in argomento.

Quanto affermato è supportato dall'analisi riportata nell'elaborato *Analisi Paesaggistica_02b Tavola impatti cumulativi generale*, nella quale sono graficizzati gli impianti realizzati e gli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente come risultanti dall'Anagrafica FER.

Si rileva inoltre che considerato il raggio di 5 km dall'intervento, il dato rilevato e sopra riportato aumenta esponenzialmente, con la presenza diffusa, su tutti i lati e soprattutto verso est, di altri impianti fotovoltaici in esercizio anche nella tipologia dell'agrovoltaico, come attestato dall'anagrafica FER, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione.



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it

Si rileva come in particolare i Lotti 1 e 2 di progetto, **confinano** a ovest con campi interessati da altri procedimenti in atto o conclusi per la realizzazione di campi fotovoltaici e in particolare *“My Sun Albanesi solar PV Park”* con potenza di 11.395 MWp e un’estensione di circa **30 ha**.

A una distanza di circa 630 m a nord-ovest dai campi di progetto si rileva la presenza di un altro procedimento VIA in atto per la realizzazione di un campo fotovoltaico *“Trina Solar Icaro Srl”* con potenza di 7,4 MWp e un’estensione di circa **13,38 ha**.

A una distanza di circa 1,80 km a ovest dai campi di progetto risulta la presenza di un altro procedimento VIA in atto per la realizzazione di un campo fotovoltaico *“ID VIP 7636_Cluster Lopez”* con potenza di 30 MWp e un’estensione di circa **52 ha**.

Le aree interessate dai procedimenti sopracitati più il procedimento in oggetto coinvolgono complessivamente circa 114,08 ha.

Nel contesto territoriale sono mappati in giallo impianti fotovoltaici già realizzati per un’estensione pari a circa **174,51 ha**. (cfr immagini *Dati ed Elaborazioni SABAP BR-LE agg. 25.05.2023*).

Inoltre nel raggio di 5 km dall’intervento in valutazione il dato riportato negli elaborati relativi agli impatti cumulativi aumenta in modo esponenziale, con la presenza diffusa, su tutti i lati e tra gli stessi lotti di progetto, di ulteriori impianti fotovoltaici in esercizio, come attestato dall’anagrafica FER, con un effetto di saturazione e di cumulo sul territorio molto rilevante, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione. A questi, per completare l’analisi sugli aspetti cumulativi, andrebbero aggiunti gli impianti eolici il cui iter di autorizzazione è ancora in essere.

Il contesto paesaggistico di riferimento è **caratterizzato dalla presenza di un sistema agricolo consolidato e tutelato**, costituito da un reticolo variegato ed armonico di lotti inquadrati da tracciati viari di larghezza ridotta, del tipo vicinale o interpodereale di cui alcuni in terra battuta, con presenza di canali e diversi reticoli idrografici e con uso di suolo caratterizzato da estese superfici destinate a seminativo/ortivo, da presenza sporadica di arborato/frutteto ed in minore misura anche da vigneti, come anche attestato dagli elaborati della società proponente (cfr. elab. *ElaboratoGrafico_03 Carta uso del suolo - Corine Land Cover*).

L’uso del suolo descritto contribuisce a connotare il territorio non solo dal punto di vista culturale, ma anche per le ampie visuali aperte che si aprono sullo stesso. Nello stesso contesto si rileva la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale, di manufatti edili di modeste dimensioni a servizio dell’agricoltura e di consistenti complessi masserizi, intorno ai quali si sono sviluppati i mosaici culturali che hanno fortemente connotato il territorio nel corso dei secoli, contribuendo a delineare i caratteri costitutivi degli appezzamenti terrieri che orbitavano intorno ad essi.

La ricognizione dei beni nelle aree contermini a quelle occupate dal progetto in valutazione, mostra una notevole densità di beni paesaggistici e culturali che definisce un contesto paesaggistico ampio, nel quale elementi di naturalità e le caratteristiche geomorfologiche sono integrati con la stratificazione storica dell’insediamento umano.

Con il progetto di impianto FER, di tipo agro-fotovoltaico, **in valutazione** che interessa lotti agricoli classificati come tali dalla CUS regionale, ed estesi Ambiti di Paesaggio descritti e tutelati dal PPTR, di cui **la quota di suolo agricolo coperta dalle strutture d’impianto risulta essere notevolmente superiore alla metà del suolo coltivabile** disponibile, dove verranno introdotti elementi artificiali (le stringhe porta moduli fotovoltaici, le cabine di trasformazione/consegna, le connessioni, nuova viabilità e attrezzaggi tecnologici a servizio dell’impianto), **in aperto contrasto con le indicazioni generali contenute nelle Linee guida in materia di impianti agrovoltai**, del MiTE e con **gli indirizzi sul corretto uso del suolo, come richiesto dalla Corine Land Cover (CLC) ISPRA, indicatore** che è funzionale specificamente al rilevamento e al



monitoraggio delle caratteristiche di copertura e uso del territorio, **con particolare attenzione alle esigenze di tutela.**

L'attuale diffusione degli impianti per le energie rinnovabili, in particolare in Puglia e nel caso specifico nel *"La campagna brindisina"*, **ha determinato**, con un trend sempre crescente negli ultimi anni, **l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricola Utile (SAU), in aperto contrasto con tutti gli strumenti di governo territoriale** a scala regionale, provinciale e comunale (cfr. *NTA del PRG di Brindisi –PUTT/p zone E*) e la natura paesaggistica dei luoghi.

L'uso del suolo per i contesti agricoli di continuità è un indicatore essenziale per la valutazione d'impatto territoriale, come attestato dalla *Corine Land Cover (CLC) ISPRA*, (programma nato per dotare l'Unione Europea e gli Stati Membri di informazioni territoriali omogenee sullo stato dell'ambiente) **indicatore** che a livello europeo è funzionale specificamente al rilevamento e al monitoraggio delle caratteristiche identitarie di copertura e uso del territorio, **con particolare attenzione alle esigenze di tutela patrimoniale ed economica.** Giova di nuovo ricordare che **i dati raccolti sulla copertura dell'uso del suolo e della transizione tra le diverse categorie d'uso, hanno lo scopo di verificare dinamicamente lo stato dell'ambiente** nell'area comunitaria al fine di fornire supporto per lo sviluppo di politiche comuni, **controllarne gli effetti e proporre eventuali correttivi.**

In ragione di quanto sopra esposto, pertanto, **il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale** relativi alle componenti dei paesaggi rurali e **con gli indirizzi e le direttive sopra indicati dal PPTR per le aree agricole e con le specifiche indicazioni della NTA del PRG di Brindisi** e non appare coerente con le linee guida ministeriali e le politiche di sviluppo comunitarie.

Tutto ciò risulta ancor più rilevante se si somma alla sottrazione di suolo agricolo rilevata nel contesto e determinata dall'effetto di cumulo degli impianti FER già realizzati e in corso di autorizzazione.

Inoltre in merito alla valutazione dell'intervento con la disciplina del PPTR, nello stesso ambito **si segnala la presenza di alcuni corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142, co. c) del D.lgs. 42/2004**, censiti come *Bene paesaggistico (BP)* tra le *Componenti idrologiche*:

- *Fiume Grande* a est dei lotti d'impianto;
- *Li Proiani e Palmarini* localizzati a nord –est;
- *Canale Cillarese* a nord.

Inoltre individuato dallo stesso PPTR come *Ulteriore contesto paesaggistico (UCP)* ai sensi dell'art. 143 dello stesso Codice

- *Reticolo Idrografico*, che è intercettato dal cavidotto di rete dell'intervento

Si segnala oltre alla presenza di tali beni la presenza di *Formazione arbustive in via di evoluzione*, anch'esse individuate **come UCP tra le Componenti botanico-vegetazionali.**

Non distanti dai lotti di progetto, **sono perimetrare delle aree a Bosco**, censite come *Bene paesaggistico (BP)* dal PPTR vigente tra le *Componenti botanico-vegetazionali*, con le relative *aree di rispetto*, anch'esse riconosciute come UCP tra le *Componenti botanico-vegetazionali*. A sud-ovest delle aree di progetto, a circa 800 m di distanza, si rileva la presenza dei *Boschi di Santa Teresa e dei Lucci*, in cui sono ricomprese delle aree bosco precedentemente citate, censiti come *Bene paesaggistico (BP)* dal PPTR vigente tra le *Componenti delle aree protette e siti naturalistici*, con le relative *aree di rispetto*, anch'esse riconosciute come UCP tra le *Componenti delle aree protette e siti naturalistici.*



Nell'ambito paesaggistico descritto, elementi detrattori del paesaggio sono l'occupazione antropica dei corsi d'acqua e delle aree contermini, che riduce la naturalità delle aree fluviali e contribuisce alla frammentazione degli ecosistemi, ma anche la notevole diffusione di impianti di produzione di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica.

1.1 c) INDICAZIONE DELLA PRESENZA DI BENI TUTELATI NELL'AREA VASTA DEL SIA

L'Area Vasta che si caratterizza per un'interdipendenza, oltre che economica, sociale e territoriale, paesaggistica e identitaria nella quale si inserisce l'intervento è rappresentata da una porzione di territorio disseminata di masserie ed insediamenti storicizzati che hanno dettato le matrici evolutive nel tempo, delineandone i caratteri che la distinguono e la connotano come elementi identitari e qualificativi.

Nell'area vasta del SIA si rilevano diversi beni individuati dal PPTR come UCP nella *Struttura Antropica e storico-culturale* come *Testimonianza della stratificazione insediativa*, con le relative aree di rispetto anch'esse perimetrate, tra le quali si citano:

- masseria *Cuoco*;
- masseria *Matagiola*;
- masseria *San Giorgio*;
- masseria *Gonella*;
- masseria *Pignicedda*;
- masseria *Masina*;
- masseria *Prete*,
- masseria *Albanesi*;
- masseria *Lucci*,
- masseria *Piccoli Palmarini*;
- masseria *Palmarini*;
- masseria *Nuova*.

Inoltre a circa 800 m a nord dei lotti di progetto si rileva la presenza di *San Giorgio* (Masseria Masina) censita come *Bene Paesaggistico (BP)* dal PPTR vigente quale *Zona di interesse archeologico nelle Componenti Culturali e Insediative*.

1.1 d) NORME D'USO E DI ATTUAZIONE GRAVANTI SULL'AREA DEFINITE DAL PPTR

I lotti di progetto non ricadono in aree perimetrate come *beni paesaggistici (BP)* e o *ulteriori contesti paesaggistici (UCP)*, per i contesti ed i beni interferenti con il caviodotto di progetto vigono le seguenti norme (prescrizioni o misure di salvaguardia) di cui alle NTA del PPTR:

- **Art. 47** delle NTA del PPTR - *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per il Reticolo idrografico di connessione alla RER.*
di cui
“(…) **co 2.** In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37. (...) e **co 3.** Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, (...) e rif **pt. b3) realizzazione di impianti per la produzione di energia** così come indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR **4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile**”
- **Art. 82** delle NTA del PPTR - *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative.*



di cui

“(…) **co 2.** In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all’art. 37 (…)”

1.1e) SEGNALAZIONE DI EVENTUALI NUOVE DICHIARAZIONI D’INTERESSE PUBBLICO REGIONALI O MINISTERIALI IN ITINERE TUTELATI AI SENSI DELL’ART. 146 c.1

Non sono segnalate nuove dichiarazioni di interesse pubblico né altri procedimenti di tutela in itinere nelle aree direttamente interessate dall’intervento.

1.2 BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI

1.2a) RICOGNIZIONE NELL’AREA O NELLE SUE IMMEDIATE VICINANZE DELLE DICHIARAZIONI DI INTERESSE CULTURALE (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice

BENI ARCHITETTONICI

Nell’area direttamente interessata dall’impianto in argomento e dalle opere di connessione non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del *Codice*. Si segnala tuttavia che il sito della *Masseria Gonella* è sottoposta a tutela ai sensi della parte II, per il del combinato disposto degli articoli 10 e 12 del D.lgs. 42/2004.

BENI ARCHEOLOGICI

Nell’area direttamente interessata dall’impianto di progetto non insistono provvedimenti di tutela archeologica, si segnala tuttavia la presenza del provvedimento D.M. 02/11/1996 gravante sull’area denominata *San Giorgio*, posta circa 800 m a nord dal Lotto 2 di impianto.

VALUTAZIONI IN MERITO ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO

1 ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI E POTENZIALI E LORO VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALL’INTERVENTO PROPOSTO

2.1 BENI PAESAGGISTICI

Per il presente progetto la superficie occupata per l’installazione dei nuovi elementi artificiali **su suolo agricolo è notevolmente superiore al 30% di quest’ultimo**, il che riduce significativamente la superficie totale destinata all’agricoltura, **in evidente contrasto con le indicazioni generali contenute nelle Linee guida in materia di impianti agrovoltai, del MITE** – Dipartimento Energia, pubblicate nel mese di giugno del 2022.

Particolare rilevanza, per il progetto in valutazione, **hanno le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR** che prevedono, **per tutti gli interventi assoggettati** dalla normativa nazionale e regionale vigente **a procedura di VIA ovunque siano essi localizzati**, l’obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all’art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche



la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede (cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez C2).

Analizzando la compatibilità dell'intervento in esame con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella sezione C2 della Scheda d'ambito, individuati con particolare riferimento alle *Componenti dei Paesaggi Rurali*, **si rappresenta quanto segue.**

Obiettivi di Qualità Paesaggistica del PPTR

Per l'attuazione dell'obiettivo 4, *“Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici”* è definito, tra gli altri, il seguente indirizzo di: **“Riqualificare i paesaggi rurali degradati dal proliferare di elementi artificiali estranei alle attività agricole”**

Tale indirizzo indica con chiarezza che l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi l'insieme degli elementi costituenti il progetto in esame, che se pure intervallati da aree adibite a coltura di leguminose, **contribuiscono a dequalificare i paesaggi agrari** e ad aumentare in essi i processi di artificializzazione.

Sempre in relazione all'obiettivo di tutela per la qualità paesaggistica e territoriale nel PPTR, **sono inoltre definite le seguenti direttive per:**

“gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- **incentivano la conservazione dei beni diffusi del paesaggio rurale** quali le architetture minori in pietra e i muretti a secco;
- **incentivano le produzioni agricole di qualità**, in particolare di viticoltura, con ricorso a tecniche di produzione agricola a basso impatto, biologica ed integrata;
- **prevedono misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive**, con particolare riferimento alle coperture in plastica dei vigneti e alle opere di rilevante trasformazione territoriale, **quali i fotovoltaici al suolo** che occupano grandi superfici.

Per l'attuazione dell'obiettivo 4.1, *“Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici”* sono definiti, tra gli altri, i seguenti indirizzi per:

“gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- **incentivano le produzioni tipiche e le cultivar storiche presenti;**
- **limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale** che non sia finalizzata a manufatti destinati ad attività agricole”

Per l'attuazione dell'obiettivo 4.5, *“Salvaguardare gli spazi rurali e le attività agricole”* sono definite, tra le altre, le seguenti direttive per:

“gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- **per riqualificare e restaurare i paesaggi** della Riforma Agraria, valorizzando il rapporto degli stessi con le aree agricole contermini, **evitano la proliferazione di edificazioni che snaturano il rapporto tra edificato e spazio agricolo caratteristico delle modalità insediative della Riforma;**

Per quanto sopra esposto, pertanto, **il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati.**



L'impianto in questione, inoltre, **per caratteristiche geometriche, dimensionali e per ubicazione determinerebbe un'alterazione degli elementi di naturalità alla base delle tutele specifiche imposte dal PPTR** sulle aree tutelate, oltre che delle visuali panoramiche, configurandosi quale ulteriore elemento estraneo e incongruo rispetto al paesaggio circostante, che si aggrava con gli impatti del lungo e artificioso percorso previsto dal progetto per le rete di connessione tra i singoli lotti e verso la RTN, interferendo in maniera diretta con il *Reticolo Idrografico*.

In ragione del contesto paesaggistico ed alla luce dell'analisi effettuata, si ritiene che la realizzazione dell'impianto di progetto aggraverebbe lo stato di degrado del sistema agricolo sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati in prossimità e nel raggio di 5 km. Il territorio agricolo dell'ambito paesaggistico nei suoi caratteri identitari, appare tuttavia ancora riconoscibile; l'intervento proposto dalla Società Columns Energy S.p.A. contribuirebbe ad aggravare lo snaturamento del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, accentuando i forti processi di artificializzazione del paesaggio.

La proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare e aggrava gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza.

Si evidenzia a tal proposito **che il Lotto 2 d'impianto è caratterizzato dalla presenza di un manufatto rurale**, che sebbene non interessato da alcun tipo di tutela diretta, esso stesso **rappresenta una testimonianza dei manufatti edilizi tradizionali del paesaggio rurale** presente nell'ambito di paesaggio così come definito dal piano e dagli Obiettivi di Qualità Paesaggistica del PPTR; l'intervento in tale area, invece, prevede la localizzazione dei pannelli fotovoltaici tutt'intorno al manufatto, in contrasto con le direttive della scheda d'ambito del PPTR che *"incentivano azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza"*.

È necessario inoltre considerare, ai fini della valutazione di compatibilità paesaggistica e della sostenibilità dell'intervento, **che il suddetto impianto**, previsto dalla Società proponente in funzione attiva con una durata temporale ultradecennale prevista (30-32 anni), **per quanto sia tecnicamente reversibile** e per quanto sia stata progettata la dismissione dei singoli componenti, **è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo per alternare la morfologia e la percezione collettiva dei luoghi con i suoi valori paesaggistici identitari**. Tale circostanza è aggravata dal fatto che la dismissione dei manufatti tecnici dell'intervento appare negli elaborati solo sommariamente descritta e tale da non garantire il recupero della qualità paesaggistica del sistema agricolo tutelato (cfr. elab. *Disciplinare_03 Relazione dismissione impianto a fine vita*).

Anche il recupero e la messa in pristino dei luoghi dovrebbe invece rispondere agli obiettivi di qualità e agli indirizzi definiti per l'Ambito paesaggistico individuato **dal PPTR**.

Ulteriori valutazioni sono da fare in merito alle componenti visivo percettive presenti nell'ambito paesaggistico dove si inserisce l'intervento. Nel contesto e in prossimità dei lotti impiantistici, sono presenti di diversi segni antropici di elevato valore storico culturale costituiti dal sistema delle masserie storiche come sopra descritte.

Si rileva l'esistenza di un rapporto di intervisibilità diretto tra il sito di progetto e alcune delle masserie ubicate nel contesto in analisi, solo parzialmente limitato dalle mitigazioni perimetrali, come riscontrabile dalle visuali riportate nell'elaborato di progetto *AnalisiPaesaggistica_03 Carta della visibilità* (cfr.).

A tal proposito si evidenzia che il nuovo e diverso rapporto di intervisibilità che si verrebbe a creare tra tutte le componenti dell'impianto (ivi comprese le schermature) e il contesto insediativo storico-**vedrebbe sminuiti i valori paesaggistici degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto**.



VALUTAZIONI IN MERITO AGLI IMPATTI CUMULATIVI

Per quanto riguarda gli impatti cumulativi la Società proponente valuta solo parzialmente quanto disposto con Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia 6 giugno 2014 n.162 “D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012 – *“Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale - Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio”*, la quale stabilisce che per il fotovoltaico : *“la valutazione degli impatti visivi cumulativi presuppone l’individuazione di una zona di visibilità teorica definita come l’area in cui il nuovo impianto può essere teoricamente visto e dunque l’area all’interno della quale le analisi andranno ulteriormente specificate”*.

Ciò premesso la valutazione in merito all’esplicitazione degli impatti cumulativi pone in evidenza la questione della visibilità dell’impianto dalle masserie che orbitano intorno alle aree di intervento, come precedentemente specificato, (tutti beni censiti e tutelati come UCP del PPTR). Nel progetto, data la distanza ridotta, in particolare dalla *Strada Vicinale Gonnella* adiacente al Lotto 5, in direzione delle stesse, viene proposta la realizzazione di importanti opere di mitigazione (a barriera visiva) che occultano visivamente l’impianto. Nel configurare l’intervento, tuttavia, non se ne indaga la visibilità né da *Canale Cillarese*, tutelato come UCP del PPTR per il tratto intercettato dal cavidotto di progetto, né dai *Boschi di Santa Teresa e dei Lucci*, ambiti censiti come *Bene paesaggistico (BP)* dal PPTR tra le *Componenti delle aree protette e siti naturalistici*, con le relative *aree di rispetto*, anch’esse riconosciute come UCP tra le *Componenti delle aree protette e siti naturalistici* (cfr. elab. *AnalisiPaesaggistica_03 Carta della visibilità*).

Gli impatti cumulativi descritti risultano notevolmente evidenti se valutati dalla vista aerea, ritenuta una visuale paesaggistica di elevata significatività, in quanto strumento di lavoro tecnico che consente di cogliere la totalità, la consistenza dimensionale dell’impianto di progetto, degli impianti circostanti e del loro contesto paesaggistico a larga scala. In particolare la vista aerea dell’impianto in oggetto evidenzia l’effetto di progressiva saturazione che questo intervento comporterebbe sommato agli impianti già esistenti e a quelli autorizzati.

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA DI INTERVISIBILITÀ

L’estesa superficie occupata dalle stringhe fotovoltaiche, la loro posizione e la forma artificiale altera le trame e i mosaici colturali del territorio rurale, **modifica significativamente il contesto** di giacenza degli antichi manufatti del sistema rurale diffuso, **interferendo negativamente sul valore storico-testimoniale in rapporto al territorio e sull’aspetto paesaggistico della reciproca intervisibilità**.

L’inserimento dell’impianto all’interno di questa texture paesaggistica che lo rende ben percepibile e non assimilabile, soprattutto per la notevole estensione e natura materica, ad un qualsiasi manufatto antropico presente nella zona.

Nel merito si valuta che la modifica del rapporto di intervisibilità tra l’insieme delle opere previste dall’intervento, i beni paesaggistici e gli *ulteriori contesti paesaggistici* indentificati ai sensi dell’art 143 lett. e) del *Codice*, precedentemente citati, contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici dell’ambito e degli immobili tutelati con le indicazioni di tutela relative *aree di rispetto* in esso contenuti.

Ulteriori elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai numerosi volumi cabinati, con particolare riferimento alle strutture previste in prossimità della stazione elettrica esistente, sia per il volume, le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte.

Quanto sopra rilevato evidenzia infine come il progetto in esame sia in contrasto con le Direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d’Ambito della *Campagna brindisina*, che prevede l’adozione di misure volte



a contenere opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici.

Analogo contrasto, per errata scelta localizzativa, si configura con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono *“sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)”*.

In proposito, quanto riportato nella Scheda d'ambito del vigente PPTR a proposito delle criticità dell'area vasta in cui sarà inserito l'impianto: *“La forte pressione antropica esercitata dall'attività agricola intensiva e il notevole sviluppo industriale, legato alla produzione di energia sia convenzionale che rinnovabile sta determinando una forte perdita di aree agricole con compromissione degli agroecosistemi. (...) L'intero ambito ospita uno dei poli produttivi di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica più importanti della regione Puglia e d'Italia. L'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU).”*

VALUTAZIONE DELLE OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE PROPOSTE DALL'INTERVENTO

Oltre quanto già in precedenza espresso nelle valutazioni sulle interferenze paesaggistiche rispetto al progetto di recinzione e mitigazione vegetazionale proposto, alle quali si rimanda, **nel merito delle opere di mitigazione, il progetto non appare esaustivo e adeguato non riferendosi a un qualsivoglia progetto globale di inserimento paesaggistico**, così come previsto ed indicato dalle normative dal PPTR e ai criteri espressi dal DM 10/08/9/2010, *Parte IV Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul Territorio, punto e)*, alle quali indicazioni si rimanda, **è elemento per la valutazione positiva dei progetti: “una progettazione legata alla specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio”**.

Oltre ai criteri delle Linee Guida del PPTR, per la costruzione del nuovo paesaggio energetico, **il DM 10/09/2010 al pto.16. Criteri generali, rende necessario per gli interventi**, tra gli altri al punto f) *“(...) la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi, volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico (...)”*

Le suddette *Linee Guida* forniscono anche suggerimenti ad una scala di maggior dettaglio per la progettazione degli impianti, anche in merito all'ubicazione, alla densità, alla concentrazione, alla distanza, alla mitigazione e alla dismissione.

Relativamente alle opere di compensazione proposte, si ritiene che non siano commisurate al grande sacrificio che sarebbe imposto al contesto paesaggistico qualora l'impianto di progetto fosse realizzato, mentre le previste opere di mitigazione (con particolare riferimento a recinzioni e schermature), per le motivazioni sopra descritte, oltre a non consentire di superare le criticità rilevate, costituiscano elementi di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio.

L'introduzione delle colture previste nel progetto agricolo al di sotto dei pannelli e nelle aree interstiziali non muta il notevolissimo impatto percettivo dell'intervento nella sua globalità

Tra le opere di mitigazione e compensazione proposte si rileva che la pozza naturalistica progettata, costituisca un ulteriore elemento di trasformazione del territorio, che contribuisce ad alterare la texture agricola, interrompendola e trasformandola. La realizzazione della cosiddetta *pozza naturalistica* **appare infatti come una misura che comporta l'inserimento di un ulteriore elemento, tra l'altro di dimensioni considerevoli, sovrapposto in maniera acritica al contesto territoriale.**



VALUTAZIONE DELLE ANALISI DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI

Analoghe considerazioni negative per il progetto in argomento si possono addurre in merito alla Valutazione delle Analisi delle soluzioni alternative proposte dal progetto. Quanto riportato negli elaborati progettuali e nelle relazioni, **evidenzia una analisi insufficiente e non attenta alle condizioni paesaggistiche del contesto e del suo quadro normativo.**

Le poche argomentazioni riportate, appaiono tutte rivolte alla massimizzazione della produzione e ad un'efficienza gestionale e tecnologica non tenendo nella dovuta considerazione i principi di tutela del patrimonio paesaggistico e culturale presente.

VALUTAZIONI ARCHEOLOGICHE

In relazione agli aspetti di tutela archeologica si rilevano numerose criticità dell'intervento in oggetto per le motivazioni qui di seguito indicate.

L'impianto si colloca in un contesto territoriale, esteso a sud-ovest del Comune di Brindisi, tra la città e il comune di Mesagne, nel quale sono ben note le frequentazioni antropiche e le dinamiche insediative riferibili alle diverse epoche storiche. Il contesto interferito è caratterizzato da un particolare sviluppo in età romana grazie anche alle caratteristiche geologiche del territorio e all'articolazione del reticolo idrografico, nonché grazie alla presenza del tracciato della *Via Appia*, intorno alla quale si articolano numerosi insediamenti e aree di necropoli ben documentate. A tal proposito si deve evidenziare che il campo fotovoltaico è ubicato a sud della Strada Comunale 16, che ancora conserva la denominazione di "*via vecchia Appia*", identificata con il tracciato della strada romana o, comunque, come una sua possibile variante.

Lungo il percorso viario citato, che ha inizio con la denominazione di *via S. Lorenzo* dalla Chiesa omonima alla periferia di Mesagne e prosegue in direzione est come S.C 16 fino a raggiungere masseria Masina, sono dislocate numerose evidenze archeologiche note da bibliografia.

Si rileva che il *Documento di valutazione archeologica preventiva*, prodotto dalla Società proponente relativamente all'analisi delle testimonianze archeologiche, rileva gravi carenze sia di analisi bibliografica sia nell'incongruente determinazione del rischio archeologico assoluto e relativo, che in generale, dal proponente viene ricondotto al grado basso, non tenendo in adeguata considerazione né le evidenze storiche note grazie agli studi e alle ricerche pregresse, che attestano una forte frequentazione di età romana nell'area di progetto, né le condizioni di visibilità riscontrate in occasione delle ricognizioni di superficie appositamente effettuate.

La società proponente nel citato *Documento* (cfr *Elaborati di progetto* e *Relazione Archeologica*) relativamente all'analisi delle testimonianze archeologiche, prende in esame esclusivamente i provvedimenti di tutela e il tracciato viario suddetto coinvolto dall'impianto, omettendo la ricca bibliografia di settore dalla quale si evince il quadro archeologico qui sinteticamente descritto.

Il sito tutelato più prossimo all'area dell'impianto, rappresentato nel suddetto *Documento di valutazione archeologica preventiva*, è il *vicus* tardoantico presso masseria Masina, sottoposto a vincolo diretto con D.M. 2.11.1996 e censito nel PPTR come BP - *Bene Paesaggistico – Zona di interesse archeologico*. Il *vicus* è localizzato in adiacenza al tracciato stradale sopra descritto e a ca. 800 m a NE dal Lotto 2 degli interventi in argomento.

Si deve altresì rilevare che detto sito in località *San Giorgio* è un'area vincolata a seguito di scavi in estensione, che riveste particolare importanza ai fini della ricostruzione dei paesaggi storici in quanto gli insediamenti rurali tardoantichi compresi nella categoria del *vicus* che si sviluppavano in strettissimo rapporto con la viabilità.

La collocazione del sito, in adiacenza al percorso alla Strada Comunale 16 (Mesagne-Brindisi) parallela a sud della SS 7 Appia, conferma l'ipotesi che la viabilità attuale costituisca una sopravvivenza della *via Appia*, o



quantomeno parte di una sua significativa variante del suo tracciato, consentendo di riconoscere tale percorso viario come elemento strutturante e storico del paesaggio brindisino attuale.

Per completezza d'analisi per la presente valutazione si segnalano, inoltre, nelle adiacenze dell'area di impianto e delle opere connesse, evidenze non riportate nel *Documento di valutazione archeologica preventiva*, individuate a seguito di ricognizioni estensive condotte dall'Università di Siena e successivamente edite: si tratta di un'area di scarti della lavorazione del metallo individuata a ca 300 m a NE dei Lotti 1 e 2 (cfr. M. APROSIO, *Archeologia dei paesaggi a Brindisi*, Bari 2008, U.T. BR12), nonché una serie di aree di frammenti fittili di minori dimensioni, concentrate intorno alla Masseria Gonella (cfr. M. APROSIO, *Archeologia dei paesaggi a Brindisi*, Bari 2008, U.T. BR1215, 1216, 1218, 1219) e tra Masseria Masina e Masseria Pignicedda, che attestano un'intensa frequentazione in età romana della zona.

Il *Documento di valutazione archeologica preventiva*, sulla base dell'analisi dei provvedimenti di tutela e degli esiti della ricognizione, per quanto attiene l'area di impianto e i tratti di cavidotti previsti, assegna un grado di rischio relativo e assoluto basso all'intera area di progetto, senza tuttavia considerare la densità delle segnalazioni bibliografiche.

Sebbene non siano stati rinvenuti, durante le analisi predisposte dalla Società proponente **indicatori archeologici** sulla superficie del terreno, **si rileva che la visibilità riscontrata è prevalentemente bassa o nulla per la presenza di vegetazione fitta**, in particolare nell'area dell'impianto, **pertanto gli esiti** della ricognizione possono essere stati influenzati negativamente e **devono essere letti**, anche con riferimento all'area ritenuta a rischio basso, **in relazione ai dati bibliografici richiamati in sintesi, che attestano una notevole densità di siti archeologici noti nell'area circostante l'impianto.**

In ragione di quanto sopra esposto, **si ravvisano potenziali impatti negativi diretti sul potenziale archeologico del contesto**, in quanto gli scavi e i movimenti di terreno previsti per il progetto in esame possono compromettere la conservazione di depositi archeologici ancora presenti nel sottosuolo.

L'intervento in valutazione si inserisce, infatti, in un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso, per il quale peraltro i dati noti da bibliografia costituiscono solo parte di un quadro più ampio di testimonianze materiali riconducibile a diverse epoche storiche, ma con una prevalenza di testimonianze inquadrabili in età romana.

Per quanto attiene gli impatti indiretti si evidenzia che, nel paesaggio circostante l'area direttamente interessata dall'impianto è ancora leggibile un **“segno” particolarmente significativo della stratificazione storica che ha determinato i caratteri attuali del contesto, quale il tracciato viario riconosciuto come un tratto del percorso della Via Appia più volte richiamato nella presente istruttoria**. Si tratta di un percorso che ha costituito un fattore fondamentale per lo sviluppo delle forme insediative, lungo il quale si dispongono più siti archeologici, tra cui il *vicus* presso masseria Masina (sottoposto a vincolo con D.M. con D.M. 2.11.1996), ma anche i complessi masserizi storici come la masseria S. Giorgio e masseria Masina stessa, quest'ultima sorta in corrispondenza di un casale medievale, legati da strette relazioni funzionali con il contesto.

In ultimo si rileva, in merito alla tutela del patrimonio archeologico, che la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in valutazione, integrato da un nuovo e diverso progetto agricolo con l'insieme delle opere complementari e di rete, ivi comprese le recinzioni e le opere vegetazionali di mitigazione, che per il contesto in analisi si aggiungerebbe ad altri impianti FER già realizzati nella stessa area, determinerebbe la definitiva compromissione della possibilità di lettura del paesaggio storicizzato e di conseguenza la possibilità di una futura fruizione con le modalità del turismo lento, del percorso riconosciuto come quello della Via Appia, attualmente oggetto di una proposta di candidatura come sito UNESCO nonché del progetto del MIC *“Appia Regina Viarum”*, visionabile sul sito <https://www.camminodellappia.it> (cfr. sez. Paesaggio - Le aeree di interesse paesaggistico sottoposte a tutela dal Ministero). In proposito si ritiene opportuno evidenziare che sul predetto sito web, alla sezione *“L'atlante del Cammino”*, è disponibile la mappa interattiva del cammino,



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it

ancora da completare, che prevede una specifica tappa di valorizzazione (n. 29, *Mesagne- Brindisi*) corrispondente appunto alla Strada Comunale 16 coinvolta dell'intervento ed interferita con le sue opere.

VALUTAZIONE IN MERITO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO: AREE IDONEE

Con riferimento alle aree idonee come definite dal D.lgs. 199/21 art. 20 co.8 e modificate dall'art 47 del DL n. 13 del 2023, ora Legge n. 41/23, **si rileva che il progetto ricade in area idonea.**

Comunque si segnalano, oltre alle incompatibilità dell'intervento con il Piano Paesaggistico Regionale sopra descritte e le evidenziate criticità con il patrimonio archeologico diffuso nell'ambito **le seguenti interferenze.**

Il Lotto 2 di impianto dista circa 700 m da *Boschi di Santa Teresa e dei Lucci*, tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. f) del D.lgs. 42/2004 e circa 1 km da San Giorgio (Masseria Masina), area archeologica tutelata ai sensi della parte II del dlgs 42/2004 con DM 02.11.1996 e ai sensi della parte III - art. 142 lett. m) del medesimo codice.

Inoltre si segnala l'interferenza dell'elettrodotto con l'area di rispetto del *Canale Cillarese* (UCP - *Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.* (100m).

È necessario sottolineare quanto già riportato in premessa, che il quadro di riferimento **in merito ai criteri localizzativi** si completa anche in base al Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24, Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, "*Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia, che all'art 2 ribadisce: "*L'individuazione della non idoneità dell'area è il risultato della ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione*"

CONCLUSIONI IN MERITO AGLI IMPATTI SUL PATRIMONIO CULTURALE

Per quanto espressamente descritto nei punti precedenti, quindi, il progetto di impianto agro-fotovoltaico in esame produce impatti paesaggistici negativi e significativi sul contesto di riferimento, laddove, invece, risulta necessario tutelare attraverso le indicazioni normative del PPTR i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali che compongono gli ambiti paesaggistici soprattutto verso interventi di grande dimensione e strutturali.

Si ritiene, pertanto, che le opere in progetto siano in contrasto con le Direttive e gli indirizzi contenuti nel PPTR nella Sezione C della Scheda d'Ambito paesaggistico del *La Campagna brindisina* e della corrispondente Figura Territoriale, secondo la quale si indicano azioni di tutela dell'integrità dei contesti rurali, "*incentivando le produzioni tipiche e le cultivar storiche*" con particolare riferimento a piani e progetti "*di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici che occupano grandi superfici*".

In particolare **il progetto appare in contrasto con quanto previsto dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR** che considerano "*sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)*" (cfr. *Linee guida 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile - Sezione B2.1.3*).



L'impatto sul carattere identitario dell'area, causato dalla sottrazione all'uso agricolo di cinque vaste aree per molti anni, modificando lo stato del terreno sottostante e le visuali paesaggistiche, **provoca un significativo degrado paesaggistico** in contrasto ai principi e agli obiettivi dei progetti rispondenti alle politiche del PNRR, **si ricorda inoltre che tutti i progetti e le opere devono riferirsi al Principio DNSH (Do No Significant Harm) come riportato nella Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021- "Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare nessun danno significativo all'ambiente"** alla quale si rimanda.

L'impatto che l'intervento in valutazione avrebbe sulle invarianti strutturali dell'ambito appare rilevante e rappresenta un forte elemento detrattore del paesaggio: impatto per l'interruzione del mosaico agricolo (...) impatto per la parcellizzazione del mosaico colturale e l'artificializzazione del contesto rurale, oltre ad essere in **palese contraddizione con le norme generali e i principi espressi della tutela e della valorizzazione** del patrimonio culturale presente.

Di contro risulta necessario valorizzare i contesti rurali locali, **che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio.**

CONSIDERAZIONI IN MERITO A PRESCRIZIONI O ADEGUAMENTI PROGETTUALI

Per quanto sopra illustrato e valutato non risulta possibile prescrivere adeguamenti o differenti soluzioni progettuali all'impianto fotovoltaico in esame tali da determinare un parere favorevole, stante la localizzazione e la natura stessa dell'intervento che costituisce elemento detrattore del paesaggio per la sua dimensione, la sua forma e la sua localizzazione e in particolare per il considerevole consumo di suolo agricolo che lo stesso intervento determina.

Un eventuale adeguamento progettuale non può prescindere da una delocalizzazione dell'intero impianto in un'area paesaggisticamente meno di pregio, con minor incidenza di effetto cumulo e compatibile con le indicazioni normative nazionali e del PPTR della Regione Puglia.

Si evidenzia in merito quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, sui citati criteri di localizzazione che ritengono **"sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio"**; e si ribadisce che **"(...) La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)"**.

ULTERIORI ASPETTI DI CRITICITÀ GENERALI DELL'INTERVENTO RISPETTO ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO

Per quanto sopra esposto e valutato, la realizzazione delle previste installazioni fotovoltaiche presentate dalla Società proponente come tipologia agrivoltaica, più tutte le relative opere connesse (infrastrutture di rete, cabine elettriche, sottostazione, cavidotti interrati, recinzioni, opere di mitigazione e compensazione), interessando a livello percettivo un contesto paesaggistico agricolo di valore patrimoniale, determinerebbe lo stravolgimento e il degrado del valore identitario che il territorio in esame esprime.

La realizzazione del progetto trasformerebbe il paesaggio rurale identitario in uno dalle marcate connotazioni industriali, del tutto avulso dalle tradizioni, dalle caratteristiche e dalla storia del contesto, oltre che per quanto sopra esposto, anche per i seguenti motivi:

- **Tali nuove installazioni, sommandosi ai numerosi impianti già realizzati, porterebbero il territorio in esame**, con le sue valenze paesaggistiche specifiche dalle sfumature anche labili, **verso un paesaggio standard dominato da elementi percettivamente dirompenti, per estensione a scala territoriale e per natura;**
- **L'area di intervento, dallo studio presentato, non sembra essere il risultato di una ponderata valutazione tra siti localizzativi alternativi potenzialmente idonei, come richiamati nel quadro normativo nazionale e regionale. L'analisi svolta dalla Società proponente non indaga alternative di**



localizzazione, non tiene conto di quanto riportato nel paragrafo B2.2.2 delle “Linee guida” del PPTR;

- **L’intervento non prevede opere di mitigazione degli impatti adeguate ai valori paesaggistici presenti** e così come indicato nei criteri generali progettuali volti all’inserimento degli impianti FER nel paesaggio e sul territorio, riportati nel D.M. 10.09.2010, *Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, MiSE e nel Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR).
- **Il progetto** presentato, inoltre, per la sua natura ed estensione, pur anche con integrazione vegetazionale e agricola, **non corrisponde a pieno ai criteri di integrazione riportati nelle Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici** del MiTE-Dipartimento Energia, pubblicate a giugno 2022. Gli impianti, secondo le suddette Linee Guida, devono presentare caratteristiche generali di posizione, volume coperto e rapporto dimensionale rispetto all’area impegnata, atte a garantire ed ottimizzare la funzione agricola, così come è prescritta la variabilità dei moduli impiegati, la loro differente altezza dal suolo e distanza tra di essi, “ (...) in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l’integrazione fra l’attività agricola e la produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sistemi”. Inoltre, sempre in merito alle caratteristiche: “(...) il sistema impiantistico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell’attività agricola e pastorale”.

Si rammenta, inoltre che il **“paesaggio” non è solo un fatto “visivo”**: nella definizione di paesaggio della Convenzione Europea del Paesaggio, infatti, al primo punto dell’art.1 si legge: **“Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”**.

La “forma visibile” del “paesaggio” è solo una componente di quest’ultimo. **Il “territorio” diventa “paesaggio” quando i suoi abitanti si riconoscono in esso, nei suoi tratti identitari e lo trasformano, lo costruiscono non solo materialmente con strutture e culture, ma anche in forma mentale e cognitiva.**

In tal modo si riconoscono in esso sentendosene parte viva e determinante, solo un tale processo mentale, può portare ad una percezione del paesaggio positiva.

Tale dinamica non può avvenire nel contesto territoriale in oggetto dove la trasformazione paesaggistica sta avvenendo in tempi brevi con l’introduzione di impianti FER di grandi dimensioni come quello del progetto in argomento propone.

Mai nella storia si è avuta una modifica del paesaggio rurale così consistente e pervasiva in tempi così brevi come sta avvenendo in questo momento.

Si ricorda inoltre che **nel procedimento di VIA le valutazioni del Ministero della cultura, si estendono a considerare l’intero territorio interferito dal progetto** che si contraddistingue quale paesaggio nell’accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall’art. 131 del D.lgs. 42/2004, **a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici**. Tale modalità valutativa è ribadita dal D. Lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo *Allegato VII* vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) **che il paesaggio**, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all’art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all’art. 6 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all’art. 28, l’applicazione dell’art. 10-*bis* della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Per tutte le motivazioni sopra esposte, in considerazione dell’impatto negativo sulla percezione dei luoghi e dei valori culturali e paesaggistici ad essa associati, nonché per l’impatto sul contesto archeologico e sui beni storico culturali, **valutate le criticità individuate e sopra riportate, visto in particolare il PPTR della Regione Puglia**, per quanto di competenza, **si ritiene che l’impianto in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori del patrimonio culturale dell’area interessata, pertanto**



questa Soprintendenza Speciale per il PNRR esprime il proprio

PARERE CONTRARIO

ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 152/2006, riguardante il **Progetto di un impianto agrovoltaico, denominato "Cluster AEPV11", della potenza installata pari a 14,40 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Brindisi (BR), proposto dalla Soc. Columns Energy S.p.A.**

Il Funzionario del Servizio V della DGABAP

(Arch. Giovanni MANIERI ELIA)

giovanni.manierielia@cultura.gov.it



IL DIRIGENTE DEL SERV. V DELLA DGABAP

(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)

Firmato digitalmente da
Rocco Rosario Tramutola

CN = Tramutola Rocco Rosario
O = Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo
C = IT

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

(Dott. Luigi LA ROCCA)

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it